ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 10

Responsabilità del vettore e del sostituto vettore

1. Qualora l'effettuazione del trasporto o di parte di esso sia stata affidata ad un sostituto vettore, nell'esercizio o meno di una facolta' riconosciutagli dal contratto di trasporto via mare, il vettore sara' ritenuto nondimeno responsabile della globalita' del trasporto stesso, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Per la parte di trasporto effettuata dal sostituto vettore, il vettore sara' ritenuto responsabile degli atti e delle omissioni commesse dal sostituto vettore o da preposti o mandatari di questi nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione in materia di responsabilita' del vettore trovano anche applicazione per quanto riguarda la responsabilita' del sostituto vettore relativamente al trasporto da questi effettuato. Le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, trovano applicazione nel caso di azione intentata contro un preposto o mandatario del sostituto vettore. 3. Qualsiasi specifico accordo con cui il vettore assume obblighi che non gli incombono in virtu' della presente Convenzione o rinunzia a diritti conferitigli dalla presente Convenzione, non ha effetti nei confronti del sostituto vettore che non l'abbia espressamente sottoscritto. Che il sostituto vettore abbia o meno sottoscritto tale accordo, il vettore deve nondimeno ritenersi vincolato dagli obblighi o rinunzie risultanti da detto specifico accordo. 4. Ove vettore e sostituito vettore siano entrambi ritenuti responsabili e nella misura in cui tali risultino, la loro responsabilita' e' congiunta e solidale. 5. L'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore, sostituto vettore o loro preposti o mandatari non puo' oltrepassare i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione. 6. Nessuna disposizione contemplata dal presente articolo pregiudica il diritto di ricorso esistente fra vettore e sostituto vettore.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-10-responsabilita-del-vettore-e-del-sostituto-vettore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it